



Tribunale di Monza r.g.n.r. 2836/12 - r.gen.gip 893/12

## REPUBBLICA ITALIANA



### TRIBUNALE DI MONZA

*Ufficio del giudice per le indagini preliminari*

Il giudice, vista l'istanza di incidente probatorio depositata in data 30.3.2012;

che solo in data 17.4.2012 si è avuta prova del completamento delle notifiche (in data 4.4.2012 la richiesta è stata notificata alla persona offesa B. B., e solo il 17.4.2012 la prova della notifica è stata depositata presso la cancelleria di questo ufficio);

che è decorso del termine di due giorni entro il quale le persone interessate possono avanzare osservazioni sull'istanza ai sensi dell'art. 396 c. 2 c.p.p.;

che è stato disposto il rinvio a giudizio immediato dell'imputato, e che non è ancora decorso il termine per avanzare istanza di rito abbreviato o di richiesta di applicazione della pena; in tale fase, non essendo ancora stato trasmesso il fascicolo all'ufficio dibattimentale, competente è il giudice per le indagini preliminari (cfr. Cass. n. 20300 del 2008);

che la prova non appare manifestamente superflua;

*Osserva quanto segue*

La richiesta appare astrattamente ammissibile; benché l'istanza non si soffermi sul requisito della durata della sospensione dibattimentale derivante dalla perizia richiesta, l'attività di "acquisizione di impronte digitali, palmari ovvero di materiale fotografico" sull'autovettura Audi [redacted] telaio [redacted] (i cui esiti dovranno essere posti a confronto con le impronte palmari, digitali e con il dna dell'imputato [redacted] C. [redacted]: elementi a propria volta da acquisire ai fini della richiesta perizia) è prevedibile che sia di non lieve durata.

Si osserva tuttavia, in base alla sentenza n. 20330/2008 citata, che *"le successive emergenze processuali, quali ad esempio la celebrazione, nel frattempo, del giudizio immediato, ovvero del rito abbreviato o del patteggiamento, che renderebbero impossibile, oltre che inutile, l'incidente probatorio davanti al G.I.P."*

Oramai, il procedimento alla data odierna si caratterizza per la pendenza del termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, entro i quali le parti possono chiedere i riti c.d. alternativi (la notifica del relativo decreto è avvenuta in data 7.4.2012 all'imputato, e in data 10.4.2012 al suo difensore).

Più premesso il giudice in ossequio alla sentenza *supra* citata deve tenere in considerazione, ai fini della decisione in ordine all'ammissibilità dell'incidente probatorio, la possibilità che l'imputato opti per il rito abbreviato. In quest'ultimo



caso infatti dell'incidente probatorio verrebbe fatto un uso distorto, siccome volto a ampliare lo stato degli atti, costituente la piattaforma probatoria del rito abbreviato, attraverso una prova disciplinata però per il giudizio dibattimentale, e sottoposta a criteri d'ammissione diversi da quelli del rito abbreviato. Tale circostanza non si limita a integrare un problema solo dottrinale o sistematico (si acquisisce una prova in vista del dibattimento, ma lo stesso non viene celebrato perché si procede a rito abbreviato); più in concreto si osserva che dare corso all'incidente probatorio anche nel caso in cui si sia optato per il rito abbreviato significherebbe riconoscere in ultima analisi alla difesa dell'imputato il potere di "imporre" un'integrazione probatoria rispetto allo stato degli atti, sottraendo o comprimendo fortemente la discrezionalità del giudice dell'abbreviato in punto di rigetto di quella che costituisce né più né meno una richiesta di integrazione probatoria (<sup>1</sup>); discrezionalità infatti più estesa nel caso di rito abbreviato (posto il metro di giudizio della non necessità né compatibilità con la finalità di economia proprie del rito abbreviato), e più circoscritta nel caso di incidente probatorio (potenziale sospensione del dibattimento per oltre sessanta giorni)<sup>2</sup>.

Ciò premesso, l'ordinamento impone al giudice di pronunciarsi entro due giorni dall'istanza di incidente probatorio, e non sembra consentire un rigetto o un'inammissibilità in relazione al caso di specie. Non di meno è però in facoltà del giudice ammettere l'incidente e fissare l'udienza, nel rispetto dei termini di cui

---

<sup>1</sup> Nel senso che il giudice per le indagini preliminari mantenga sempre un potere di apprezzamento in sede di istanza di incidente probatorio, al fine di evitare che lo stesso sia ridotto a mero strumento della disponibilità di una delle parti processuali, cfr. Cass. 14.12.2011-17.1.2012, n. 1399; ora, si deve ritenere che tale discrezionalità sia esercitabile anche nel caso in esame, ricorrendo un rischio di abuso dell'istituto procedurale in questione per i motivi indicati nel corpo dell'ordinanza.

<sup>2</sup> Non vale opporre che l'ordinamento consente di procedere a incidente probatorio nel corso dell'udienza preliminare, e che fino alla conclusione della stessa (rectius fino all'esaurimento della discussione) l'imputato può chiedere il rito abbreviato, potendo così utilizzare gli elementi di prova ricavati dall'incidente in questione. L'obiezione è malposta, perché confonde il piano del fatto con quello del diritto. L'ordinamento ammette infatti l'incidente probatorio non tanto nell'udienza preliminare, ma più correttamente nella fase dell'udienza preliminare (cfr. Corte cost. n. 77 del 1994). Come chiarito da Cass. n. 42038/2008, "l'udienza preliminare e l'udienza di espletamento dell'incidente probatorio seguono percorsi autonomi, e che l'assunzione anticipata della prova deve conarsi a termine senza determinare una dilatazione dell'udienza preliminare. Né, del resto, l'espletamento dell'incidente probatorio preclude in alcun modo l'accesso ai riti alternativi (cfr. sul punto, Cass. Pen. sez. 2, 10498/2007, Rv. 235838, Berlusconi; Cass., Sez. 6<sup>a</sup>, 15 ottobre 2003 (inpromiss. mass. uff. n. 227702). Conclusioni queste da ribadirsi nonostante il rilievo che le istanze scaturite da un incidente probatorio, "esauritosi" prima della conclusione della udienza preliminare, sarebbero utilizzabili agli effetti delle relative decisioni, giacché una siffatta circostanza pertiene esclusivamente ad evenienze di fatto, insuscettibili di incrinare le connotazioni del sistema" che propongono l'incidente probatorio, come istituto destinato a profilarsi sul futuro svolgimento. Ne deriva quindi che è alla fase del giudizio che esso "incidente" è chiamato sostanzialmente a ricommettersi (cfr. in tali termini: Cass. Pen. sez. 2, 10498/2007, Rv. 235838, Berlusconi)".



*Tribunale di Monza r.g.n.r. 2836/12 - r.gen.gip 893/12*

all'art. 398 c. 2 lett. c) c.p.p., a una data in cui il termine di quindici giorni decorrente dalla notifica del decreto di giudizio immediato sia già decorso; a tale udienza, se risulterà che le parti abbiano già optato per il rito abbreviato (o per un altro rito), il giudice, in conformità alla sentenza 20330/2008, potrà non dare più corso all'incidente probatorio per sopravvenuta impossibilità o inutilità dell'incidente probatorio.

Tutto ciò premesso, il giudice fissa l'udienza del 27 aprile 2012, ore 9.30, per l'espletamento dei seguenti incombenzi: nomina del perito; fissazione del contenuto del quesito.

Si comunichi alle parti, ai loro difensori e alla persona offesa.

Monza, 18.4.2012